



COMUNE DI VILLALBA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 8 DEL 09-05-2025
Ordinanza Sindacale n. 7 del 09-05-2025

OGGETTO	MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI - ANNO 2025
----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o in stato di abbandono, infestati da vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature, determinano un notevole rischio di innesco di incendi che si possono propagare o nelle aree boscate o possono degenerare in pericolosissimi incendi d'interfaccia con conseguenti rischio per la pubblica e privata incolumità, oltre che per l'ambiente e i beni materiali;

RITENUTO necessario, nell'approssimarsi del periodo estivo, predisporre, senza alcun indugio, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi, o comunque il potenziale aggravamento del fenomeno, dettando una serie di prescrizioni e/o provvedimenti cui gli Enti ed i cittadini devono attenersi per rendere efficace l'azione di contrasto;

RAVVISATO che il potenziale stato di pericolo per il citato rischio di incendi boschivi e d'interfaccia risulta particolarmente rilevante durante i periodi caldi della stagione e specificatamente nel periodo compreso dal 15 maggio al 31 ottobre 2025 e la conseguente necessità di emanare provvedimenti allo scopo di vietare tutti i comportamenti che potenzialmente possono costituire pregiudizio per la salute e l'incolumità predette, oltre a prevenire pericoli per l'igiene e la salubrità delle aree interessate dalla presenza di erbe infestanti di ogni genere che possono determinare il verificarsi del degrado igienico-sanitario;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ss.mm.ii., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- in particolare, l'art. 3 del già citato D. Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile;
- gli art. 17 e 59 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. con particolare riguardo in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli alla pubblica incolumità;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", nonché le relative linee guida e direttive;
- il Decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con Legge 8 Novembre 2021, n. 155 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile".
- il titolo III del D. Lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art 255 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 concernente "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" ed in particolare l'art. 1 che prevede che i sindaci dei comuni interessati dalla presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

VISTI:

- la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n. 10 del 29/02/2008 inerente la "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico — Pianificazione provinciale".
- il D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 che apporta modifiche al D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
- l'art. 14, comma 8 - lett. b), della Legge 11 agosto 2014 n° 116 che introduce il comma 6-bis all'art. 182 rubricato "Smaltimento rifiuti" del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che recita testualmente: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di digestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"; (comma introdotto dall' art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014).
- l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis al D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152.
- l'art. 3 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, "Codice della Protezione Civile" - con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'Amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché - l'art. 11 dello stesso decreto legislativo, secondo il quale le Regioni disciplinano delle funzioni l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

RICHIAMATE, altresì:

- la L.R. n° 16 del 06 aprile 1996 che:
 - o all'art. 33 prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico o privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
 - o all'art. 42 vengono individuate aziende enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;
- la L.R. n. 14 del 31 agosto 1998 che detta norme in materia di Protezione Civile;
- la L.R. n. 14 del 14 aprile 2006: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.".

VISTO il D.P. della Regione Sicilia n. 297 del 04/06/2008 emanato dal Presidente della Regione Sicilia dal titolo "Fuochi controllati in agricoltura", ai sensi dell'art. 40, comma 1 e 2, della L.R. n. 16 del 6 Aprile 1996, integrata e modificata dalla L.R. 14 aprile 2006 n. 14.

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale.

VISTO il D.A. 114/Gab del 15.03.2024, che stabilisce "La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre".

Considerato che la presenza di stoppie, fieno, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, NEL PERIODO COMPRESO DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2025 E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO:

- di accensione e di bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo;

- di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi nelle aree e nei periodi a rischio;
- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (tranne quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/ o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

ORDINA, inoltre

1. Ai proprietari o aventi diritti reali, ai conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti a riposo e/o abbandonati, ricadenti nel territorio comunale, ai responsabili di cantieri edili e stradali attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente Autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione, di natura pubblica e privata, di procedere a propria cura e spese, entro il 14 Maggio 2025, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e dalla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile, creando, nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di mt. 10 lungo il perimetro delle zone interessate da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;
2. Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri etc, confinanti con le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al transito, di provvedere e mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le zone di passaggio; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità della distanza e dall'angolazione necessaria.
3. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente, perimetralmente ed all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
4. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o riposo di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare fasce protette di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro della vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e confinanti.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica dei viali parafuoco.
6. Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo, nonché con strade, centri abitati ed abitazioni isolate di provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, di almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante esistenti lungo la fascia il perimetro del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
7. Il divieto assoluto della combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali, durante il periodo di massimo rischio, così come disposto dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 182 del D. Lgs. n° 152/2006.
8. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare una fascia perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e confinanti;

AVVERTE

I proprietari ed i trasgressori, a qualsiasi titolo, di terreni siti nel territorio comunale, ricadenti in tutte le fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

SANZIONI

1. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle

relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 50,00 a € 500,00, ai sensi del T.U.E.L, art. 7-bis.

2. qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 legge regionale 6 aprile 1996, n. 16).

3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

Tutti i cittadini residenti e non, cui corre l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, sono tenuti a segnalare immediatamente situazioni di pericolo alle competenti Autorità:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)
- Corpo Forestale (Tel. 1515);
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0934/811937)
- Polizia Municipale (Tel. 0934/811928)
- Carabinieri (Tel. 112)
- Polizia di Stato (Tel. 113)

DISPONE

- Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
- la trasmissione
 - alla Prefettura di Caltanissetta;
 - alla Questura di Caltanissetta;
 - al Comando Prov.le dei Carabinieri di Caltanissetta;
 - al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Caltanissetta;
 - al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Caltanissetta;
 - al Corpo Forestale – Distaccamento di Sutura;
 - al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;
 - al Servizio Provinciale di Caltanissetta del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
 - all'ANAS – Struttura territoriale Sicilia
 - alla Rete Ferroviaria Italia S.p.A.
 - al Comando Stazione dei Carabinieri di Villalba;
 - al Comando di Polizia Municipale di Villalba;
 - al Comando di Polizia Municipale di Mussomeli;
 - al Comando di Polizia Municipale di Cammarata;
 - al Comando di Polizia Municipale di Valledlunga Pratameno;
 - al Comando di Polizia Municipale di Castellana Sicula;
 - al Comando di Polizia Municipale di Petralia Sottana;
 - al Comando di Polizia Municipale di Marianopoli;
 - al Comando di Polizia Municipale di Polizzi Generosa;

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà esperire, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale- sezione distaccata di Palermo, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

IL SINDACO

(Rag. Maria Paola Immordino)